

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00492/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Je s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Federica Berrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Sanremo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Harald Bonura e Giuliano Fonderico, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

nei confronti

di Rai Pubblicità s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Carlo Mirabile, Paolo Provenzano, Silvia Felicetti e Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

di Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini, Aristide

Police, Filippo Degni, Claudio Mangiafico e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Sanremo n. 45 del 4 marzo 2025, pubblicata in data 6 marzo 2025 sull'albo pretorio del Comune di Sanremo per quindici giorni consecutivi, con la quale il Comune di Sanremo, in dichiarata ottemperanza della Sentenza del T.A.R. Liguria n. 843 del 5 dicembre 2024, ha deliberato di indire una procedura selettiva per l'individuazione del partner (operatore economico) per l'organizzazione e la trasmissione delle edizioni 2026-2028 (con eventuale proroga per un massimo di due ulteriori edizioni) del Festival della Canzone Italiana, nella misura in cui ha confermato *«la scelta organizzativa basata sull'unicità dell'operatore economico, che deve essere un operatore televisivo e, cioè, sull'attribuzione dei compiti organizzativi del Festival a un fornitore di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro»*;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti, successivi e connessi, anche se allo stato non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 10 maggio 2025:

- della determinazione dirigenziale del Comune di Sanremo, Settore Turismo, Cultura e Commercio n. 1630 del 9 aprile 2025, pubblicata in data 9 aprile 2025 per quindici giorni consecutivi sull'albo pretorio del Comune di Sanremo, con la quale, al dichiarato fine di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 4 marzo 2025, è stato *«approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A) finalizzato alla individuazione del partner per l'organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana con concessione dei relativi marchi registrati di denominazione, per un triennio (anni 2026-2027-2028) eventualmente prorogabili per un massimo di un ulteriore*

biennio e lo schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato B) allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale»;

- di tutti gli allegati alla determinazione n. 1630 del 2025;
- dell'avviso pubblico recante «*Manifestazione di interesse per l'individuazione di un partner per l'organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana con concessione dei relativi marchi registrati di denominazione in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 45 in data 4 marzo 2025 e della Determinazione Dirigenziale n. 1630 del 9 aprile 2025*», pubblicato in data 9 aprile 2025, per quindici giorni, sull'albo pretorio;
- di tutti gli atti antecedenti, connessi, consequenziali e successivi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di Rai Pubblicità s.p.a., del Comune di Sanremo e di Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- le ragioni di parte ricorrente esigono un approfondimento proprio della fase a cognizione piena;
- all'esito del bilanciamento dei contrapposti interessi, è opportuno fissare la trattazione di merito ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a.;
- le spese della presente fase possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 ottobre 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Marcello Bolognesi, Referendario

Nicola Pistilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Nicola Pistilli

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO